

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**



**COMUNE DI RIO NELL'ELBA**

**PROVINCIA DI Livorno**

**COPIA**

APPROVAZIONE DI MISURE PER LA TUTELA DELLA BIODIVERSITA' IN AMBITO COMUNALE A DIFESA DI RONDINI, RONDONI E BALESTRUCCI. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE.

**Nr. Progr. 66**

**Data 27/11/2014**

**Seduta Nr. 10**

*Cod. Ente : 57039*

*L'anno duemilaquattordici il giorno ventisette del mese di novembre, alle ore 18,00 presso la solita sala delle Adunanze, regolarmente convocato nei modi di legge, si è riunito in sessione straordinaria il*

Fatto l'appello nominale risultano:

	presenti	assenti
DE SANTI CLAUDIO	X	
MATACERA RITA	X	
TROTTA MICHELE	X	
MAFFINI FRANCESCO	X	
D'AGATA LORENZO		X
GALVAGNO NUNZIO	X	
FRANCESCHETTI RAFFAELA	X	
DE MURO GIOVANNI	X	
COLUCCIA GIUSEPPE	X	
CHIASSONI BRUNO	X	
MAZZEI NADIA	X	
Totale:	10	1

*Partecipa alla riunione il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Dott. MEO ANDREA.*

*In qualità di SINDACO, il Sig. DE SANTI CLAUDIO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.: , ,*

Allegati:

1) Pareri Art. 49 - comma 1 - D.Lgs 267/2000

OGGETTO:  
APPROVAZIONE DI MISURE PER LA TUTELA DELLA BIODIVERSITA' IN AMBITO COMUNALE A DIFESA DI RONDINI, RONDONI E BALESTRUCCI. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE.

Il Sindaco illustra, brevemente, la proposta all'O.d.g., evidenziando, la richiesta del Parco in merito alla tutela della biodiversità e della necessità di trovare dei piccoli accorgimenti nei regolamenti edilizi comunali per consentire alle rondini una maggiore facilità di nidificazione;

Dopodiché,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO

che la vigente legge n. 394/91 prevede, in attuazione degli articoli 9 e 32 Cost, la tutela del patrimonio naturale in cui rientrano anche le specie faunistiche;

che la Legge 157/1992 indica misure per la protezione specifica della fauna selvatica;

che dalle norme testè citate si evidenzia che la tutela della biodiversità costituisce un valore di rilievo costituzionale anche ai sensi dell'articolo 11 e 32 Cost. e che, ciascun ente pubblico ha il potere di determinare misure idonee allo scopo, nei limiti consentiti dall'ordinamento costituzionale, statale e regionale;

che le Direttive 79/409/CEE "Uccelli" e 92/43/CEE "Habitat", costituiscono atti normativi fondanti l'atto presente;

che la Legge Regionale 56/2000, prevede le Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e ematurali, della flora e della fauna selvatiche;

la Legge Regionale 3/1994 prevede le Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

che l'Italia ha aderito all'impegno di ridurre la perdita della Biodiversità attraverso la sottoscrizione dell'iniziativa denominata "Countdown 2010" anche ai sensi della quale ogni azione anche la più semplice, assunta da amministrazioni comunali, Enti o privati deve prevedere il contenimento dei danni alla biodiversità;

che le amministrazioni comunali sono chiamate ad esercitare i propri poteri e funzioni dimostrando l'adozione di misure concrete perché la biodiversità sia tutelata efficacemente e mediante l'adozione di azioni sul proprio territorio di competenza, anche in attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà;

che le specie "Rondoni" (ogni sottospecie), "Rondini (hirundo rustica)" e "Balestrucci (delichon urbica)" nel corso della stagione riproduttiva catturano una gran quantità di insetti ritenuti dannosi per l'uomo nella misura stimata di 3000 insetti al giorno circa a individuo con una quantità complessiva media di 150.000 insetti catturati (incluse mosche, zanzare, tafani e pappataci), che ad essi serve a portare a termine ogni covata;

che zanzare e mosche possono essere vettori di diverse malattie per l'uomo e per gli animali domestici (si pensi al recente rinvenimento di casi di malattia di Chikungunya, alla Febbre da flebotomi del bacino del Mediterraneo, alla Filariosi e anche alla Leishmaniosi per il cane);

che, pertanto, è da ritenersi che Rondoni, Rondini e Balestrucci siano da considerarsi specie particolarmente utili all'uomo quali veri e propri ausiliari "insetticidi naturali" capaci di ridurre sensibilmente la presenza di insetti nocivi diminuendo la necessità di ricorrere ad insetticidi di sintesi, notoriamente ritenuti dannosi per la salute dell'uomo, soprattutto per i soggetti più deboli (giovani e anziani);

che quale misura concreta di difesa delle specie sopra epigrafate i nidi di Rondoni, Rondini e Balestrucci siano difesi in ogni fase della loro costruzione anche in quella precoce, poiché, tra gli altri motivi, la fedeltà al sito riproduttivo e la presenza di un nido già fatto e presente invoglia notevolmente rondini e balestrucci a rioccuparlo al ritorno migratorio durante la stagione successiva:

che la specifica nicchia ecologica li rende, di fatto, specie utili alla difesa della salute umana ed alla salubrità ambientale.

che si intende adottare indirizzi perché le misure di cui in deliberato possano essere considerate effettive e idonee allo scopo di tutela della biodiversità;

che, pertanto, si ritiene di adottare, altresì, indirizzi specifici anche per la modifica del proprio regolamento edilizio, approvato con delibera di consiglio comunale n. 37 del 07.08.2009, quale strumento di competenza comunale esclusiva attraverso cui *intervenire efficacemente* con misure concrete allo scopo diretto di tutela della biodiversità della fauna selvatica;

che tali indirizzi hanno il precipuo scopo di tutelare la naturale riproduzione di Rondoni, Rondini e Balestrucci sugli edifici dell'ambito territoriale del Comune di Rio nell'Elba

che, ad ogni buon fine, questo atto equivalga nella materia edilizia ad avvio del procedimento previsto dalle norme regionali;

che nello specifico gli indirizzi di modifica al vigente regolamento edilizio sono adottati con lo scopo di tutelare la *formazione dei nidi* delle specie in oggetto, di preservare il decoro urbano anche dalle deiezioni degli uccelli, prevedere misure che interessino solo aspetti marginali delle costruzioni, ma che realizzate favoriscono, agevolano e tutelano la nidificazione naturale delle specie in oggetto tutte presenti nel territorio di questo comune;

che le misure edilizie intervengono sulle nuove costruzioni ovvero su porzioni di edifici già costruiti e in cui la nidificazione o i tentativi di essa siano già palesi e presenti e che interessano solo tetti, gronde, apposizione di tegole e coppi in modalità idonee allo scopo della presente oppure si prevedano misure di riduzione di fori sulle mura perimetrali già esistenti atte a evitare la nidificazione di colombe ma l'accoglimento delle specie indicate;

che in questo ultimo caso la riduzione dei fori va programmata in collaborazione con soggetti esperti anche per il loro uso da parte di più specie; per cui occorre saper individuare le cavità da preservare perché occupate da specie appartenenti alla fauna selvatica;

che siano adottati interventi dimostrativi atti a favorire la nidificazione dei Rondoni, anche in assenza di cavità in grado di ospitare i nidi, attraverso il posizionamento per gli edifici esistenti di nidi artificiali e per le abitazioni nuove o oggetto di ristrutturazione di "nidi mattoni" già predisposti con la cavità nido, come meglio indicato nel deliberato;

Per la tutela della specie Rondine si stabilisca che:

in periodo di riproduzione primaverile (marzo-aprile maggio-giugno) ai siti riproduttivi frequentati dalle rondini per riprodursi come piccoli caseggiati, rimesse, stalle, ripostigli, cimiteri e, ove possibile, edifici pubblici e privati, ecc. venga consentito, alle coppie nidificanti, di riprodursi portando a termine la nidificazione e consentendo l'ingresso e l'uscita dalle strutture edili chiuse tramite una o più aperture (finestra, apertura nel muro, ecc) lasciate appositamente aperte allo scopo;

Relativamente al Balestruccio:

o le nuove costruzioni e/o le ristrutturazioni possano essere realizzate secondo i criteri della bioarchitettura naturalistica. Sia tutelata la possibilità di riproduzione di questa specie mediante gli accorgimenti indicati nel dispositivo e relative ai nidi;

Visto il parere della commissione urbanistica;

visto il parere di regolarità tecnica ex art. 49 tuel n. 267/00;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Con la votazione sotto riportata resa nei modi e nelle forme di Legge, che ha fornito il seguente risultato :

Presenti n. 10  
Votanti n. 10  
Voti Favorevoli : n. 10  
Astenuti : -

#### DELIBERA

Tutto quanto sopra richiamato

1. E' fatto divieto di abbattere i nidi di Rondoni, Rondini e Balestrucci come indicati in premessa, sia in fase di precoce costruzione che al di fuori della stagione riproduttiva in periodo invernale;
2. Di avviare una collaborazione con le associazioni ambientaliste e i cittadini interessati che partecipano all'iniziativa "Una casa per la rondine", al fine di fornire i supporti di legno ("mensole") da posizionare sotto i nidi che possono dare problemi a causa delle deiezioni;
5. Di affidare al Corpo di Polizia Municipale il rispetto di quanto stabilito;
7. di approvare i seguenti indirizzi perché si modifichi in modo coerente il vigente regolamento edilizio comunale:

#### TIPOLOGIA DI INTERVENTO

##### RONDONE

##### INDIRIZZI:

1. sulle nuove costruzioni o sulle ristrutturazioni dei tetti vengano lasciati aperte (apertura minima cm. 5x5 oppure cm3X6) e per una profondità di almeno 30 cm tutte le tegole finali e almeno due o più file di tegole nelle parti superiori del tetto;

2. il coppo da lasciare "aperto" venga murato al successivo rialzandolo di almeno 4 cm, in modo da consentire l'accesso al sotto tegola, anche utilizzando un "coppo tagliato";

3. nel caso della posa in opera di grondaia a distanza ravvicinata dalle tegole di gronda, la seconda fila di coppi dovrà essere in tutto (o almeno per il 30%) poggiata su un coppo tagliato, in modo da determinarne il rialzamento di almeno 4 cm.;

4. i fori presenti lungo le pareti dei centri storici (buche, pontae, ecc.) non vanno chiusi o resi inagibili tramite posizionamento di mattoni obliqui all'interno. Nel caso che si debba comunque intervenire per impedire la nidificazione dei colombi i fori vanno ridotti di dimensione portandoli con opportune misure tecniche a 3,5-5 cm di diametro senza chiuderli o renderli inagibili con pezzi di mattoni inseriti obliquamente, con reti o con altri strumenti di ostruzione;

5. nel caso di occupazione di fori ampi già occupati da specie selvatiche quali Gheppi, Grillai, Civette, Allocchi, Taccole, ecc., le cavità stesse individuate non vengano ridotte di diametro;

6. sia adottato quale intervento dimostrativo atto a favorire la nidificazione dei Rondoni, anche in assenza di cavità in grado di ospitare i nidi, il posizionamento, per gli edifici esistenti, di nidi artificiali e per le abitazioni nuove o oggetto di ristrutturazione di "nidi mattone" già predisposti con la cavità nido. Tali strutture -nido andranno posizionate dopo aver individuato i siti storici di riproduzione della specie. Pertanto si stabilisce che, ove possibile tecnicamente, vengano inserite sulla sommità delle facciate degli edifici di nuova costruzione o in ristrutturazione serie di elementi architettonici denominati "nidi-mattone"(mattoni speciali dotati di cavità apposite per Rondoni) perfettamente integrati nel profilo architettonico dell'edificio;

#### NOTA

curata per: [http://www.webstarts.com/cadmin/?ship=OTc3MDU2NQ==&page=documenti\\_scaricabili.html](http://www.webstarts.com/cadmin/?ship=OTc3MDU2NQ==&page=documenti_scaricabili.html)  
La strategia di tutela della nidificazione dei rondoni sugli edifici deve opportunamente contemplare le specificità architettoniche locali. In questo caso (Rio Elba) i COPPI e BUCHE PONTAIE sono le tipologie considerabili ma altrove possono esservi TORRI RONDONARE (o strutture similari) per le quali i disciplinari devono essere specifici. Per queste strutture vedi gli altri documenti scaricabili dalla pagina web sopramenzionata. MF

**RONDINE**

**INDIRIZZI:**

1) vengano messe a dimora piccole mensole e /o nidi artificiali nei siti adatti alla nidificazione della specie o laddove sono già presenti nidi, incrementando la produttività delle coppie di Rondini che ogni anno tornano dall' Africa per riprodursi all' interno del territorio del Comune di Rio nell' Elba

2) sia adottato quale intervento dimostrativo atto a favorire la nidificazione della Rondine strutture -nido posizionate nei siti storici di riproduzione della specie. Pertanto si stabilisce che, ove possibile, vengano inserite sulla sommità delle facciate degli edifici di nuova costruzione o in ristrutturazione serie di elementi architettonici denominati "nidi-mattone"(mattoni speciali dotati di cavità apposite per Rondini) perfettamente integrati nel profilo architettonico dell'edificio;

**BALESTRUCCIO**

3) le nuove costruzioni e/o le ristrutturazioni possano essere realizzate secondo i criteri della bioarchitettura naturalistica. La possibilità di *riproduzione dei* Balestrucci va individuata essenzialmente nella disponibilità di cornicioni ad angolo retto e realizzati con intonaco "rugoso" e non di cornicioni curvi con intonaco liscio sdruciolevole, caratteristiche che di fatto impediscono ai Balestrucci di riprodursi. Pertanto i nuovi cornicioni delle abitazioni o le ristrutturazioni delle stesse andranno realizzate ad angolo retto e non a forma ricurva utilizzando un intonaco non sdruciolevole.

4) sia adottato quale intervento dimostrativo atto a favorire la nidificazione dei Balestrucci, anche in presenza di cornicioni inadatti esistenti, il posizionamento di nidi artificiali e supporti idonei alla costruzione del nido;

9. di demandare l'esecuzione dei procedimenti che derivano dalla presente all' Area Tecnica relativamente alla parte edilizia e alla Polizia Municipale relativamente alla sorveglianza sul divieto di cui al n. 1 e 2

10. di stimolare gli uffici comunali indicati e le associazioni ambientaliste sul territorio a costruire un circolo virtuoso di circolazione delle informazioni, anche al fine di adottare nel tempo misure con lo scopo di elevare la coscienza ecologico-ambientale della cittadinanza;

11. che il presente atto sia comunicato ai soggetti interessati ai sensi di Legge

12. di trasmettere il presente atto al responsabile <sup>AT</sup> Area Tecnica, alla Polizia Municipale e al Parco Nazionale Arcipelago Toscano.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 66 DEL 27/11/2014**

Letto, approvato e sottoscritto

**IL SINDACO**

F.to DE SANTI CLAUDIO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dott. MEO ANDREA

---

Rio nell'Elba, Li 09/12/2014

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

MEO ANDREA

---

Rep. 870 del messo comunale

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;  
Visto lo statuto comunale,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Rio nell'Elba, Li 09/12/2014

**RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA**

F.to PAOLI SERENA

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione :

E' stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 09/12/2014 al 24/12/2014, (art. 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n.69) senza reclami :

È divenuta esecutiva il 19/12/2014

- Dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000)
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000)

Rio nell'Elba, Li 09/12/2014

**IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA**

F.to PAOLI SERENA

---



**COMUNE DI RIO NELL'ELBA**

Via Garibaldi - 57039 Rio nell'Elba (LI)

Provincia di Livorno

Tel. 0565/943070

**DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 66 DEL 27/11/2014**

(D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 Art. 49 comma 1)

OGGETTO: APPROVAZIONE DI MISURE PER LA TUTELA DELLA BIODIVERSITA' IN  
AMBITO COMUNALE A DIFESA DI RONDINI, RONDONI E BALESTRUCCI.  
MODIFICHE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE.

**UFFICIO PROPONENTE AREA TECNICA**

CAPITOLO: \_\_\_\_\_

L'istruttoria del presente provvedimento - Art 4 L.241/90 - è stata eseguita dal dipendente Giombini Valeria

*firma,* \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

Favorevole

NON Favorevole

*data,* \_\_\_\_\_

*firma,* \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE del SERVIZIO FINANZIARIO per quanto attiene alla regolarità dell'atto:

l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente

si esprime parere Favorevole

si esprime parere NON Favorevole

*data,* \_\_\_\_\_

*firma,* \_\_\_\_\_

**(Provincia di Livorno)**

Allegato alla deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

n. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

\_\_\_\_\_